

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 11/C (2006/2007)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 19 Settembre 2006,
ha adottato la seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo, - Presidente; Ricciardi Avv. Edilberto, Grossi Prof. Pierfrancesco, Cherubini Dr. Giorgio, Moscati Prof. Enrico – Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

1. APPELLO DEL CALCIATORE SPANO PIERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA FINO AL 31.12.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 46 dell'1.6.2006)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sardegna ha inflitto, con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 44, in data 18.5.2006, al calciatore Spano Piero la squalifica sino al 31.12. 2007.

La sanzione veniva inflitta sulla base del rapporto dell'arbitro della gara svoltasi il 14.5.2006 tra la squadra dell'Olmedo Calcio e quella del Luogosanto.

L'arbitro riferiva, infatti, che Spano Piero al termine della citata gara, nel corso della quale era stato espulso per triviali ingiurie alla terna arbitrale, si era avvicinato ad uno degli assistenti dell'arbitro e gli aveva posto una mano sul viso, colpendolo subito dopo con due schiaffi non violenti.

Su tempestiva opposizione della Polisportiva Luogosanto, per la quale lo Spano Piero è tesserato, la competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 46 del 1.6.2006, riteneva, dopo aver convocato e sentito a chiarimenti l'arbitro, il quale confermava integralmente il proprio rapporto e i supplementi allegati, di non modificare la sanzione comminata a Spano Piero dal Giudice Sportivo.

Contro tale provvedimento lo Spano ha presentato reclamo a questa Commissione d'Appello Federale negando di aver messo una mano sulla faccia dell'assistente e di avergli dato schiaffi.

Osserva la C.A.F. che, in sostanza, il reclamante contesta il merito della decisione impugnata e, quindi, propone un reclamo non contemplato tra le ipotesi previste dall'art. 33, comma 1, C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F., dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33, comma 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dal calciatore Spano Piero, e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. APPELLO DEL CALCIATORE SOLMI EMILIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO ALL'11.4.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 52 del 25.5.2006)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Veneto ha inflitto, con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 44, in data 27.4.2006, al calciatore Solmi Emiliano la squalifica sino al 11.4.2008.

Il provvedimento veniva motivato considerando che il Solmi, nonostante la sua qualifica di capitano della squadra di calcio a 5 della società Tennis Club Marcon, reagiva nei confronti dell'arbitro, che lo aveva espulso nel corso della gara tra il Soccer Dolo C. 5 e il Tennis Club Marcon del 21.4.2006, insultandolo con ripetute e pesanti ingiurie nonché facendolo oggetto, a fine gara, di uno sputo sulla guancia.

Su tempestiva opposizione presentata dalla società Tennis Club Marcon C. 5, per la quale il Solmi è tesserato, la competente Commissione Disciplinare, con delibera del 23.5.2006, riduceva la squalifica del calciatore Solmi Emiliano, limitandola alla data dell'11.4.2007.

Contro questa decisione, il Solmi presentava reclamo a questa Commissione di Appello Federale, con il quale chiedeva "il riesame della squalifica inflitagli", chiedendo:

a) di valutare l'aspetto umano della sua situazione di calciatore, ormai trentatreenne, mai espulso per proteste o gioco violento;

b) di considerare che non avrebbe potuto sperare ormai, per l'età raggiunta, di ottenere chissà quali vantaggi dal calcio a livello professionale;

c) di tener conto che nel mese di luglio sarebbe diventato padre per la prima volta e che si sentiva "sconsolato e afflitto" e di non capacitarsi di tutto ciò che gli era capitato.

Osserva questa Commissione d'Appello che il reclamo è inammissibile sotto un duplice profilo.

Da un lato, il reclamo, il cui contenuto è stato sopra riportato nei suoi aspetti essenziali, è generico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 6, C.G.S., perché con esso si invoca un atto di clemenza senza dedurre motivi specifici di doglianza avverso l'atto impugnato.

Dall'altro, viene proposto alla C.A.F. un reclamo al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 33 del citato Codice di Giustizia Sportiva.

Per questi motivi la C.A.F., dichiara inammissibile, ai sensi degli artt. 29, comma 6 e 33, comma 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dal calciatore Solmi Emiliano, e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3. APPELLO DEL CALCIATORE TOMASIN WERNER AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2006 INFLITTA A SEGUITO DEL RICHIAMO DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA AI SENSI DELL'ART. 40.9 C.G.S. PER INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. 52 del 22.6.2006)

Con il ricorso indicato in epigrafe, il signor Tomasin Werner, tesserato con la società Virtus Corno, inquadrata nell'organico di 1a categoria dei campionati organizzati dal Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia, ha impugnato per vizio di forma la decisione di cui in epigrafe, in quanto emessa su richiamo, da parte del Presidente del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, degli atti di una delibera assunta il 17.5.2006 dal Giudice Sportivo dello stesso Comitato Regionale.

Il ricorso appare fondato e come tale merita accoglimento.

Infatti l'art. 40/9 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che il Presidente Regionale "possa richiamare gli atti di procedimenti di primo grado svolti innanzi ai Giudici Sportivi dei Comitati Provinciali o Locali quando ritengano che i provvedimenti adottati siano incongrui,

illegittimi o comunque irregolari”. Nel caso di specie, invece, il procedimento non si era svolto innanzi al giudice sportivo di un comitato provinciale o locale, bensì di un giudice sportivo regionale, per cui l’eventuale impugnativa, ai sensi dell’art. 33.2 dello stesso codice avrebbe potuto essere esercitata unicamente dal Presidente Federale.

Per questi motivi la Corte d’Appello Federale, in accoglimento del predetto ricorso, annulla la decisione della Commissione Disciplinare del Comitato Regionale F.V.G. di cui al Comunicato Ufficiale n.52/17 del 22.6.2006 e per l’effetto il provvedimento di squalifica in essa contenuto sino al 31.12.2006 per il signor Tomasin Werner. e dispone la restituzione della tassa reclamo.

4. APPELLO DELL’A.S.D. VIRTUS CALCIO BOLOGNA AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE INFLITTE AL SIG. CALANCHINI ENRICO FINO A TUTTO IL 28.3.2008 E AL SIG. CERVADORO ROBERTO FINO A TUTTO IL 20.6.2007 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Emilia Romagna del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 45 del 17.5.2006)

La A.S.D. Virtus Calcio Bologna ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° grado presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna del Settore Giovanile e Scolastico, di cui al Com. Uff. n. 45 del 25.5.2006 (riunione del 17.5.2006) relativa alle sanzioni inflitte al Dirigente Calanchini Enrico e all’allenatore Cervadoro Roberto (gara di calcio a 5 Corticella/Virtus Calcio Bologna del 28.3.2006).

Il ricorso, diretto a ottenere un ridimensionamento delle sanzioni inflitte in 1° grado, risulta spedito il 20.6.2006 (data del timbro postale della raccomandata) e, quindi, è palesemente fuori termine, non essendo stato rispettato il termine perentorio di giorni sette dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale, di cui al punto a) del 2° comma dell’art. 33 C.G.S. Di conseguenza, il ricorso è manifestamente inammissibile per tardività ai sensi del suddetto art. 33, 2° comma, lett. a), C.G.S.

Per questi motivi la C.A.F., dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33, comma 2 C.G.S, per tardività, l’appello come sopra proposto dall’A.S.D. Virus Calcio di Bologna, e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

5. APPELLO DELLA POL. LATRONICO TERME AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 31.12.2006, CON L’OBBLIGO DI DISPUTARE LE PARTITE INTERNE IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE, CON DECORRENZA IMMEDIATA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 87 del 22.6.2006)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Basilicata, in riferimento alla gara Latronico Terme/Sporting Montalbano, per il Girone “A” del locale Campionato di “Promozione”, disputata il 26.3.2006, - dopo aver rilevato, tra l’altro, che “al termine della gara, nel mentre la terna arbitrale si accingeva a rientrare negli spogliatoi, l’AA2 veniva dapprima rincorso dal calciatore Ponzo Antonio ... successivamente bloccato, assalito e colpito con calci e pugni dall’allenatore del Latronico Terme, signor Chiappetta Mario, dal calciatore Ferrara Biagio, già in precedenza espulsi dal D.G., e da una persona estranea non in distinta” - deliberava “di squalificare fino al 31.12.2006 il campo della società Latronico Terme, con l’obbligo di disputare le partite interne in campo neutro ed a porte chiuse, con decorrenza immediata; di infliggere l’ammenda di € 1.300,00 per responsabilità oggettiva in ordine ai fatti narrati; di squalificare il signor Ponzo Antonio della società Latronico Terme fino al 30.6.2006; di squalificare il signor Sarubbi Danilo della società Latronico Terme fino al 29.3.2011 con motivata proposta al Presidente del Comitato Regionale Basilicata di

preclusione nei ranghi della F.I.G.C., in ossequio a quanto dispone l'art. 14, comma 2, C.G.S.; di squalificare il signor Ferrara Biagio della società Latronico Terme sino al 29.3.2010; di squalificare il signor Chiappetta Mario, allenatore del Latronico Terme, fino al 29.3.2010; di far obbligo alla società Latronico Terme di risarcire i danni subiti dal D.G., se richiesti e documentati”.

La società sanzionata proponeva reclamo avverso detta decisione alla Commissione Disciplinare della Lega Nazionale Dilettanti del Comitato Regionale della Basilicata concludendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

1) dichiarare, ritenere e riconoscere l'assoluta estraneità dell'allenatore signor Chiappetta Mario in merito ai fatti contestati, in particolare circa la presunta aggressione al DG e, per l'effetto, revocare *in toto* la sanzione inflitta;

2) in via subordinata, dichiarare e ritenere il signor Chiappetta Mario responsabile delle sole frasi ingiuriose rivolte al D.G. che hanno causato l'espulsione dal terreno di gioco e, per l'effetto, emettere le conseguenti determinazioni in merito;

3) darsi atto dell'avvenuto parziale riconoscimento in ordine alla responsabilità gravante sulla Polisportiva Latronico Terme in merito ai fatti contestati e, per l'effetto, riconoscere che i dirigenti si sono prodigati per evitare ulteriori conseguenze dannose a carico della terna arbitrale, conseguentemente rideterminare le sanzioni irrogate (squalifica del campo sino al 31.12.2006, obbligo di disputare le partite interne a porte chiuse, entità della sanzione pecuniaria) poste a carico della scrivente società”.

La società ricorrente poneva a fondamento di dette domande “l'assoluta estraneità del signor Chiappetta Mario, con riferimento alla presunta aggressione all'assistente arbitrale n. 2”, rilevando, altresì, che lo stesso non solo non era stato parte attiva della presunta aggressione, ma si prodigava “per trattenere i <<mali intenzionati>> rincorrendoli al fine di tutelare la persona dell'assistente arbitrale”.

La società Latronico Terme, rilevava, altresì, l'infondatezza dell'affermazione, contenuta nel supplemento di rapporto del DG, evocativa “di un <<presunto>> compiacimento da parte dei dirigenti presenti ai fatti, posto che in realtà” questi “si prodigavano attivamente a dirimere la lite, frapponendosi assieme ai Carabinieri ... per evitare l'assalto dei tifosi e il danneggiamento dell'autovettura del DG, riuscendo solo parzialmente nell'intento”.

La Commissione Disciplinare adita, con decisione pubblicata il 22.6.2006, nel Com. Uff. n. 87, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società A.S.D. Latronico Terme, riduceva la squalifica inflitta all'allenatore, sig. Mario Chiappetta, fino a tutto il 30.9.2006 e rigettava gli altri motivi di impugnativa confermando nel resto la decisione del Giudice Sportivo.

In particolare, la Commissione decidente - dopo aver “considerato che tra il rapporto di gara ed i successivi chiarimenti resi in sede di audizione dagli ufficiali di gara” esistevano “diverse discordanze che non” permettevano “di stabilire con certezza quale di questi” esponesse “l'effettivo svolgimento dei fatti” - preso atto “di tutti gli altri elementi acquisiti nell'istruttoria espletata”, rilevava che, “non è emerso con certezza che il Chiappetta a fine gara avesse effettivamente colpito l'A.A. n. 2 e che la condotta posta in essere dal tesserato non possa essere ricondotta a un <<grave atto di violenza ai danni del D.G.>>, ma deve essere derubricata in <<condotta gravemente offensiva ai danni del D.G.>>”.

Peraltro, “considerata ... la gravità delle condotte poste in essere dagli altri tesserati della società reclamante nonché dai propri sostenitori e, ritenuta sussistente in capo alla stessa società la responsabilità diretta ed oggettiva”, “in parziale accoglimento del proposto reclamo”, la Commissione adita riduceva “la squalifica inflitta all'allenatore Chiappetta Mario fino a tutto il 30.9.2006” e rigettava “gli altri motivi di impugnativa confermando la decisione del Giudice Sportivo”.

La società A.S.D. Latronico Terme ha proposto ricorso alla Commissione d'Appello Federale avverso detta decisione, chiedendo la revoca della sanzione della squalifica del campo fino al 31.12.2006 ed, in via gradata, la riduzione della sanzione nell'ambito del minimo edittale (n. 2 giornate) desumendo, a fondamento di detta domanda, che "i Dirigenti" della società penalizzata "presenti in campo si sono concretamente attivati per impedire, unitamente alle forze dell'ordine, che la situazione degenerasse in fatti ancora più gravi ottemperando così all'obbligo su di loro gravante ai sensi dello statuto".

La società ricorrente aggiungeva, altresì, che "il D.G. e gli A.A. sono incorsi in una errata o quantomeno accentuata ricostruzione dei fatti", che sarebbe confermata dalla circostanza secondo cui "la richiesta di risarcimento dei danni subiti dall'auto del D.G., che in prima istanza aveva quantificato nella stratosferica cifra di € 3.800,00 dagli Organismi Federali competenti è stata ridefinita in €600,00".

Il gravame è infondato e non può trovare accoglimento, in quanto la condotta posta in essere, in occasione dell'incontro Latronico Terme/Sporting Montalbano, dai tesserati della società ricorrente, sigg.ri Antonio Ponso, Danilo Sarubbi, Biagio Ferrara e Mario Chiappetta - tutti squalificati, rispettivamente, fino al 30.6.2006, 29.3.2011, 29.3.2010 e 30.9.2006 -, nonché, dai propri sostenitori, sia pure derubricata per quanto attiene alla posizione dell'allenatore, non consente di ridurre la sanzione inflitta alla società.

Si è trattato di una serie di atti violenti - ciascuno di non lieve entità - che, nel loro complesso, giustificano pienamente l'affermata responsabilità, della società di appartenenza.

L'entità della sanzione inflitta alla società dal Giudice Sportivo - quindi - appare adeguata in considerazione della gravità delle condotte poste in essere dai suindicati tesserati responsabili.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Latronico Terme di Latronico (Potenza), e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

6. APPELLO DELLA POL. THARROS S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE SARDEGNA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 94 TER, N. 13 DELLE N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 51 del 30.6.2006)

Il Collegio Arbitrale della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione dell'1.4.2006, faceva obbligo alla società Polisportiva Tharros al pagamento dei compensi pattuiti all'allenatore dilettante Stefano Atzeri, per il rispetto del contratto stipulato tra le parti il 16.9.2004.

Successivamente, con provvedimento del 6.6.2006, il Presidente del Comitato Regionale Sardegna, dopo aver sollecitato invano la società debitrice, la deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti, presso il Comitato Regionale sardo, "per i provvedimenti disciplinari previsti dall'art. 7, comma 6 bis, C.G.S."

All'uopo, la Commissione Disciplinare, con provvedimento del 14.6.2006 - spedito a mezzo raccomandata a.r. prot. n. 11589711176 -, ricevuto dalla Polisportiva Tharros il 27.6.2006, contestava formalmente l'addebito alla società sportiva fissando, altresì, "ai sensi dell'art. 37 n. 2 C.G.S. ... al 20.6.2006 il termine per la presentazione di deduzioni a difesa e/o per chiedere di essere eventualmente sentiti", nonché, per prendere visione degli atti del procedimento.

La Commissione suindicata avvertiva, altresì, la società deferita che il caso sarebbe stato esaminato nella seduta del 26.6.2006 alle ore 15.30 e che avrebbe potuto prendervi parte, senza ulteriore preavviso, soltanto se ne avesse fatto espressa richiesta entro il 20.6.2006.

La Commissione Disciplinare adita, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 51 del 30.6.2006, - dopo aver rilevato l'avvenuta contestazione dell'addebito alla società debitrice, nonché, che questa non aveva fatto pervenire deduzioni a difesa nei termini indicati, "visti i solleciti, da ultimo quello del 27.4.2006, per la risoluzione della vertenza di cui in normativa indirizzati alla società e rimasti inevasi; ritenuta accertata la diretta responsabilità della società in ordine all'addebito ad essa contestato; visto l'art. 7, comma 6 bis, C.G.S.", deliberava "di infliggere alla società Pol. Tharros un punto di penalizzazione in classifica da scontare nella Stagione Sportiva 2006/2007".

La società sanzionata, con ricorso spedito il 5.7.2006, proponeva appello alla Commissione d'Appello Federale avverso suddetta decisione e chiedeva l'annullamento della suindicata delibera con contestuale rinvio alla Commissione Disciplinare "per l'esame del merito" deducendo a fondamento di dette domande di non essere "stata posta in condizione di presentare deduzioni a difesa né di essere eventualmente sentita".

In particolare, la società appellante - dopo aver dedotto che "la contestazione formale dell'addebito" era stata inviata "con raccomandata del 14/06/2006 ... fissando il termine del 20.6.2006 per la presentazione di deduzioni a difesa e fissando la data del 26.6.2006 per l'esame del caso" - rilevava che detta raccomandata era stata "ritirata dalla società Pol. Tharros in data 27.6.2006" ovvero "solo successivamente allo svolgimento della seduta da parte della Commissione Disciplinare".

In conseguenza di ciò, la società reclamante lamentava la violazione dell'art. 30 C.G.S. che "reca testualmente che è diritto delle parti essere ascoltati in tutti i procedimenti".

Il gravame è fondato, in quanto la società appellante ha avuto conoscenza della contestazione formale dell'addebito da parte della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti, presso il Comitato Regionale sardo e delle preclusioni ivi contenute, soltanto il 27.6.2006, ovvero, dopo che si era tenuta la riunione per la disamina del caso e detta circostanza è provata dalla ricevuta di ritorno della raccomandata a.r. prot. n. 11589711176-7 a mezzo della quale la suindicata contestazione era stata spedita.

Pertanto nella fattispecie *de qua* è stato violato l'art. 37, comma 3 C.G.S. secondo cui " il termine per comparire dinanzi all'Organo di giustizia sportiva non può essere inferiore a dieci giorni liberi, decorrenti dalla data di ricezione dell'avviso di convocazione".

In conseguenza è stato violato il principio del contraddittorio, perché la società Pol. Tharros non è stata messa in condizione di difendersi.

Va, quindi, applicato il disposto dell'art. 33, comma 5 C.G.S., secondo il quale "la C.A.F. ... se rileva la violazione delle norme sul contraddittorio annulla la decisione impugnata e rinvia all'Organo che ha emesso la decisione , per l'esame del merito".

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla Pol. Tharros S.r.l. di Oristano, visti gli artt. 33, comma 5 e 37, commi 3 e 4 C.G.S., annulla l'impugnata delibera e dispone il rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare per nuovo esame di merito.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7. APPELLO DELL'A.S. PALERMO FUTSAL AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 C.G.S., CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 1 DELL'1.7.2005 DELLA L.N.D. E DEL COM. UFF. N. 1 DEL 2.8.2005 DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 729 del 6.7.2006)

Con il ricorso indicato in epigrafe la A.S. Palermo Futsal ha proposto appello avverso la condanna alla sanzione dell'ammenda di €3.000,00 per aver omesso di partecipare con una propria

squadra al campionato juniores di calcio a cinque organizzato dal rispettivo Comitato Regionale o, alternativamente, ad un campionato organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico.

La ricorrente deduce a sua difesa la circostanza di aver stipulato un accordo di collaborazione tecnica con altra società appartenente allo stesso Comitato Regionale, in virtù del quale quest'ultima associazione si sarebbe fatta carico di garantire la partecipazione della formazione juniores nell'omonimo campionato con atleti di propria provenienza ma temporaneamente tesserati per l'A.S. Palermo.

Il ricorso si palesa infondato, poiché l'accordo che si asserisce intervenuto fra le due società in questione e le relative motivazioni non presentano in ogni caso rilevanza e non avrebbero comunque alcun valore esimente in ordine ai doveri che incombevano direttamente sulla appellante e che sono rimasti inadempiti.

Per questi motivi la Corte d'Appello Federale respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S. Palermo Futsal di Palermo e dispone incamerarsi la tassa reclamo..

8. APPELLO DELL'U.S.D. CLASSE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE ALBANI LEONARDO FINO A TUTTO IL 30.6.2007 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Emilia Romagna del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 1 del 12.7.2006)

La U.S.D. Classe ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna del Settore Giovanile e Scolastico di cui al Com. Uff. n. 1 del 12.7.2006 relativa alla sanzione inflitta al calciatore Albani (gara Classe/San Rocco del Torneo "W. Montanari", Categoria Allievi, del 6.6.2006).

Il ricorso, che risulta tempestivo, è esclusivamente diretto a ottenere una riduzione della sanzione inflitta al calciatore Albani, previo riesame dei fatti al fine "di poter individuare circostanze attenuanti da tenere in debito conto". I motivi adottati nel ricorso, al di là dell'assoluta genericità degli stessi che non sono neanche indicati specificatamente, sono di solo merito, in quanto si propongono soltanto affermazioni in fatto dirette a prospettare una diversa valutazione dei fatti, senza neanche indicare le norme sostanziali e/o processuali che sarebbero state violate.

Per questi motivi la C.A.F., dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33, comma 1, C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'U.S.D. Classe di Ravenna, e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo, - Presidente; Zoppellari Avv. Mario, Ricciardi Avv. Edilberto, Grossi Prof. Pierfrancesco, Cherubini Dr. Giorgio. – Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

9. APPELLO DEL CALCIATORE BRESSAN WALTER (TESSERATO A.C. AREZZO S.P.A.), AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DA QUALSIASI ATTIVITÀ SPORTIVA PER ANNI 1 (UNO) A DECORRERE DALLA DATA DI SOSPENSIONE - 18 MAGGIO 2006 – PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1.2.1 DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 23 del 23.08.2006)

A seguito di controllo antidoping effettuato al termine della gara Arezzo – Rimini del 1.5.2006, il calciatore Walter Bressan, tesserato per la società A.C. Arezzo, dalle analisi svolte presso il Laboratorio Antidoping di Seibersdorf è risultato positivo per la presenza nel campione biologico prelevato di metabolite del Finasteride, presenza poi confermata anche dalle controanalisi effettuate su richiesta dell'interessato.

In data 13.5.2006 il Bressan veniva sottoposto, al termine della gara Atalanta – Arezzo ad ulteriore controllo antidoping, che pure evidenziava la presenza nel campione biologico di Carboxy – Finasteride.

Come previsto dalla normativa di settore, la competente Commissione Disciplinare, con provvedimento del 18.5.2006 (pubblicata sul C.U. n. 352), sospendeva in via cautelare l'atleta da ogni attività sportiva, con decorrenza immediata.

Sentito dall'Ufficio di Procura Antidoping in data 27.6.2006, dichiarava che la positività era da ricondursi all'uso che egli faceva di un farmaco di preparazione galenica, contenente il principio attivo denominato Finasteride, al fine di prevenire e curare una forma di alopecia androgenetica dalla quale è affetto. Riferiva, inoltre, che tale farmaco gli era stato prescritto ben quattro anni prima da un medico di un centro tricologico, di averne fatto uso costante ignorando in buona fede che contenesse sostanze proibite e che della circostanza di tale assunzione aveva informato il medico sociale dell'A.C. Arezzo, dott. Regi, esibendo il diario clinico con relativa scheda sanitaria nel quale era annotato che, in data 7.9.2005, aveva riferito al menzionato sanitario dell'utilizzo del preparato galenico in questione. Produceva, infine, perizia medico-legale e tossicologica volta a dimostrare di non essere utilizzatore di anabolizzanti.

In data 18.7.2006 l'Ufficio della Procura Antidoping ha ascoltato pure il dott. Regi, il quale ha riferito che la citata annotazione sul diario clinico del calciatore Bressan costituiva un semplice dato anamnestico, non avendogli il calciatore specificato il periodo nel quale aveva assunto il farmaco in questione.

Con atto n. 70/06 in data 1.8.2006, l'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. deferiva dunque il Bressan dinanzi alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti.

La Commissione Disciplinare, con la pronuncia avversata, dato atto che il principio attivo Finasteride risulta inserito nella "Lista delle sostanze vietate e dei metodi proibiti" del C.O.N.I. con decorrenza 1.1.2005 e che non può essere assunto neppure a fini terapeutici; ritenuta, pertanto, la responsabilità del Bressan in ordine alla violazione dell'art. 1.2.1 del Regolamento Antidoping; considerati tuttavia sussistenti gli estremi per l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 19.5.2, potendosi ravvisare nella condotta del Bressan una colpa o negligenza non significativa, deliberava di infliggere allo stesso la squalifica per anni uno, con decorrenza dalla data di sospensione.

Avverso la prefata pronuncia ha interposto articolato appello il calciatore, richiedendo in via principale il proscioglimento dagli addebiti contestatigli ed in via subordinata la derubricazione della condotta ascrittagli all'ipotesi di cui all'art. 1 C.G.S., con conseguente riduzione della sanzione della squalifica nei limiti di quella già scontata.

La Procura Antidoping del C.O.N.I. resiste all'appello, con controdeduzioni orali svolte in sede di riunione, nel corso della quale è stato ascoltato pure il difensore del Bressan, nonché quest'ultimo personalmente presente.

L'appello del calciatore merita accoglimento.

Le circostanze di fatto depongono, infatti, nel senso della assoluta non rilevanza della colpa o negligenza dell'appellante, condizione necessaria e sufficiente al fine di ottenere il richiesto proscioglimento.

L'art. 19.5.1 Regolamento Antidoping prevede, infatti, che la sanzione della squalifica possa non essere irrogata nel caso di "nessuna colpa e negligenza" da parte dell'atleta, sul qual incombe l'onere di dimostrare che la violazione sia avvenuta in assenza di sua colpa o negligenza, nonché, in caso di presenza di una sostanza vietata o dei relativi metaboliti o marker nel campione biologico, in quale modo la sostanza vietata sia penetrata nel suo organismo.

Considerato, inoltre, che la sanzione edittale può essere ridotta, *ex art.* 19.5.2, in caso di assenza di colpa o negligenza significativa, ma in ogni caso “non in misura inferiore alla metà del periodo minimo di squalifica teoricamente applicabile”, come questa Commissione d’Appello Federale ha già avuto modo di affermare (“caso Visentin”), alla stregua della rigorosa, e connotata da tassatività, disciplina soprariportata, l’Organo giudicante, nel caso di specie (prima violazione per incontestato riscontro di sostanza vietata, in quanto diuretico coprente, nel campione biologico dell’incolpato), ove non ritenga di applicare la sanzione minima edittale, può solo ridurre ad un anno la sospensione dall’attività ove ricorrano le circostanze previste e sopra menzionate (come avvenuto in primo grado), od altrimenti è chiamato ad escludere del tutto l’applicazione di sanzioni in caso di totale assenza di colpa.

Tanto premesso, gli elementi probatori offerti dal Bressan a suffragio della propria tesi difensiva possono condurre ad affermare l’assoluta non rilevanza della colpa del calciatore, situazione equiparabile, a giudizio di questa CAF, all’assenza della stessa.

L’appellante, infatti, ha dimostrato che l’assunzione del preparato galenico in questione gli era stata prescritta da un medico e risaliva ad epoca notevolmente anteriore a quella di inserimento del principio attivo Finasteride nell’elenco delle sostanze vietate; di avere assunto con continuità e per un lungo periodo tale farmaco ed essersi, in tale arco temporale, ripetutamente consultato con sanitari per ottenerne rassicurazioni circa la liceità di tale assunzione; che, trattandosi di preparato galenico officinale, la confezione del medicinale assunto non ha mai riportato, anche dopo il 1° gennaio 2005, le dovute avvertenze antidoping; infine, elemento di assoluta importanza e significatività, di aver comunque informato il medico sociale dell’A.C. Arezzo, in data successiva a quella dell’inserimento del principio attivo in questione nella lista delle sostanze vietate, di assumere il farmaco prescrittogli, senza che alcuna osservazione fosse in proposito svolta dal sanitario.

Il Bressan, dunque, ha tenuto una condotta, complessivamente considerata, nella quale non pare ravvisabile un grado di leggerezza tale da assurgere a livello di colpa rilevante, fornendo esaustiva prova circa le verosimili finalità e modalità di assunzione del farmaco contenente la sostanza proibita.

Per il complesso dei sopraindicati motivi la C.A.F., accoglie l’appello come sopra proposto dal calciatore Bressan Walter, annullando l’impugnata delibera. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

.....

Il testo integrale delle suddette delibere sarà riportato sul fascicolo delle decisioni C.A.F., che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi ed alle parti interessate.

Publicato in Roma il 20 settembre 2006

IL SEGRETARIO

IL COMMISSARIO AD INTERIM

Antonio Di Sebastiano

Massimo Coccia